

Affidamento del servizio a supporto delle attività di *compliance* in materia di ‘Protezione dei dati personali’ per Sport e salute S.p.a., Coninet S.p.a., Parco Sportivo del Foro Italico e Comitato Italiano Paralimpico.

Capitolato tecnico

Sommario

1. Oggetto dell'appalto	3
2. Responsabile Unico del Progetto	3
3. Corrispettivo	3
4. Durata del servizio	3
5. Subappalto	3
6. Dettaglio del servizio richiesto	4
7. Luogo di esecuzione	5
8. Gruppo di lavoro	5
9. Penali	6
10. Pagamenti	7
11. Tracciabilità dei flussi finanziari	8
12. Recesso e risoluzione	9

1. Oggetto dell'appalto

Il servizio richiesto ha ad oggetto il supporto specialistico e operativo alla Direzione *Internal Audit e Corporate Compliance* di Sport e salute S.p.A. ("IACC") per le attività operative di *compliance* in materia di "Protezione dei dati personali" (di seguito anche "Privacy") sui trattamenti di Sport e salute S.p.A. (nel seguito anche "Società"), ConiNet S.p.A. ("ConiNet"), Parco Sportivo del Foro Italico SSD ARL ("PSFI") e Comitato Italiano Paralimpico ("CIP" o "Ente").

2. Responsabile Unico del Progetto

Il Responsabile Unico del Progetto nonché Direttore dell'esecuzione del Contratto è il Dott. Marco Befera nella sua qualità di Responsabile della Direzione *Internal Audit e Corporate Compliance*.

3. Corrispettivo

L'importo posto a base di gara è pari ad € 80.000 + I.V.A. Il corrispettivo contrattuale comprende e compensa le spese e tutti gli oneri correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento dei servizi secondo la perfetta regola d'arte, ivi compresi anche gli oneri non espressamente previsti nel presente documento e comunque necessari a garantire le prestazioni (comprese le eventuali spese di trasferta).

4. Durata del servizio

Il contratto avrà una durata pari a 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del Contratto.

Nel corso dell'esecuzione del contratto Sport e salute S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere e il Fornitore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del presente documento e degli altri allegati della Richiesta di preventivo, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art.120 comma 9, del D.lgs. 36/2023.

5. Subappalto

È vietato il ricorso al subappalto come previsto dall'art. 119, comma 2 del D. lgs 36/2023, data la natura fiduciaria dell'affidamento e vista la centralità della prestazione di riservatezza richiesta al fornitore.

6. Dettaglio del servizio richiesto

Premessa

In particolare, si richiede al Fornitore di fornire un supporto per le questioni e le problematiche connesse alle attività in materia di privacy e protezione dei dati personali.

Attività / Output da fornire

1. Costante aggiornamento del modello organizzativo di gestione dei dati personali. Tale attività consisterà nel supporto:
 - (a) nell'aggiornamento dei registri delle attività di trattamento (circa n. 73 trattamenti per la Società, n. 66 trattamenti per ConiNet, n. 13 per PSFI, n. 44 per CIP);
 - (b) nella predisposizione/aggiornamento delle informative privacy e, eventualmente, relativi moduli di raccolta del consenso, sulla base delle esigenze della Società e dell'Ente. Si stima l'elaborazione o l'aggiornamento di circa n. 35 informative per la Società e n. 10 informative per il CIP;
 - (c) nello svolgimento delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati personali, sulla base della metodologia già adottata dalla Società. Si prevede l'esecuzione della DPIA per circa n. 5 trattamenti per la Società, n. 5 trattamenti per CIP;
 - (d) nello svolgimento di circa n. 3/5 LIA (*Legitimate interest assessment*);
 - (e) nella revisione e aggiornamento dei contratti stipulati dalla Società, da ConiNet, dal PSFI e dall'Ente con terze parti, relativamente alle tematiche di protezione dei dati personali;
 - (f) nell'individuazione dei tempi di conservazione dei dati e definizione delle modalità e degli strumenti di cancellazione;
 - (g) nella predisposizione e tenuta di corsi di formazione in materia privacy (circa n. 6 sessioni);
 - (h) nella redazione della relazione annuale delle attività del Responsabile della Protezione dei Dati della Società, di ConiNet e del PSFI.
2. Con particolare ma non esclusivo riferimento a ConiNet, aggiornamento e completamento delle attività di analisi dei rischi e della valutazione delle misure di sicurezza relative all'infrastruttura, alle reti, ai sistemi ed alle piattaforme utilizzate nelle attività di trattamento di dati personali, anche in coordinamento con le azioni che la Società e ConiNet dovranno intraprendere in ottemperanza alle disposizioni nazionali in materia di cybersicurezza.
3. Supporto nello svolgimento di n. 1 audit interno in materia di protezione dei dati personali il cui perimetro sarà definito congiuntamente al Responsabile della Protezione dei Dati per ciascuna delle seguenti società: Sport e Salute, ConiNet e PSFI.
4. Supporto per l'organizzazione e gestione del "Tavolo dei DPO delle Federazioni Sportive Nazionali" in

merito alle analisi di contesto e approfondimenti normativi in materia “privacy” per i temi oggetto di discussione da parte del Tavolo, finalizzati alla predisposizione di Paper. Le riunioni del Tavolo possono essere circa n.4 all’anno e riguardare 1 o 2 temi.

Attività eventuali:

5. Supporto nella gestione delle richieste degli interessati (3 nel 2024).
6. Nell’eventualità di *data breach*, supporto nella gestione degli aspetti di *compliance* alla normativa in materia di protezione dei dati personali, confronto e coordinamento con gli uffici tecnici della Società preposti allo svolgimento degli approfondimenti in materia di *cybersecurity* connessi alla violazione di dati personali occorsa.

7. Luogo di esecuzione

Il luogo di esecuzione della prestazione è Roma ma le attività potranno essere svolte anche da remoto.

8. Gruppo di lavoro

Il Fornitore deve supportare la Società mettendo a disposizione:

- a) una “cabina di regia” composta da
 - (a) un avvocato specializzato in materia privacy con almeno 10 anni di esperienza in progetti di compliance alla normativa in materia di dati personali;
 - (b) un senior manager esperto IT con almeno 6 anni di esperienza in ambito cybersecurity e data protection;
- b) n. 3 risorse dedicate alla Società, di cui:
 - (a) un avvocato specializzato in materia privacy con almeno 5 anni di esperienza in progetti di compliance alla normativa in materia di dati personali;
 - (b) una risorsa che abbia maturato almeno 2 anni di esperienza in ambito privacy e con progetti complessi presso Società/Enti di rilievo nazionale;
 - (c) un esperto di cybersicurezza con almeno 2 anni di esperienza in ambito cybersecurity e data protection;
- c) n. 2 risorse dedicate a ConiNet, di cui:
 - (a) un senior manager esperto IT con almeno 6 anni di esperienza in ambito cybersecurity e data protection;
 - (b) un esperto di cybersicurezza con almeno 2 anni di esperienza in ambito cybersecurity e data protection;
- d) n. 2 risorse dedicate al CIP e al PSFI, di cui:
 - (a) un avvocato specializzato in materia privacy con almeno 5 anni di esperienza in progetti di compliance alla normativa in materia di dati personali;

(b) una risorsa junior con consulenza in materia di protezione dei dati personali;

Il team di risorse non può sovrapporsi tra le Società/Ente.

La cabina di regia ed eventualmente le risorse dedicate a ciascuna Società/Ente deve riferire al responsabile /ACC su base settimanale attraverso riunioni da svolgersi presso la sede della Società o se, accordato dal Responsabile, da remoto.

Eventuali avvicendamenti riguardanti il personale che compone il Gruppo di lavoro devono essere concordati ed esplicitamente autorizzati da parte di Sport e salute S.p.A.

La sostituzione deve avvenire con una risorsa analoga per livello, profilo ed esperienze.

In caso di mancata autorizzazione, la Società può rifiutare i servizi e ciò si configurerà quale motivo di grave inadempimento contrattuale, quindi, ferma restando l'applicazione delle penali stabilite, Sport e salute S.p.A. si riserva la possibilità di disporre l'affidamento dei servizi medesimi ad altro Fornitore, con la risoluzione di diritto del contratto, nonché l'avvio di ogni altra iniziativa legale tendente a conseguire il ristoro dei maggiori danni subiti.

La Società si riserva l'insindacabile facoltà di esprimere il mancato gradimento delle risorse messe a disposizione dal Fornitore e può richiedere la sostituzione di una o più risorse nei casi di prolungati e non motivati periodi di assenza, non raggiungimento dei requisiti minimi di conoscenza/competenza richiesti, basso livello di produttività, mancato rispetto delle norme etico professionali o disciplinari, nonché altre motivazioni che possano implicare un non gradimento della risorsa.

Il Fornitore è tenuto alla sostituzione delle risorse non gradite entro un termine non superiore a 5 giorni lavorativi a partire dalla richiesta di Sport e salute S.p.A.

La sostituzione deve avvenire con una risorsa analoga per livello, profilo ed esperienze.

In caso di inadempienza il Fornitore sarà assoggettato alle penali di cui al successivo paragrafo 9.

Il Fornitore deve garantire, a sue spese ed ove previsto, la presenza costante del Gruppo di lavoro preposto alle attività organizzando opportunamente i periodi di ferie dei singoli componenti e provvedendo alle opportune sostituzioni temporanee con risorse analoghe per livello, profilo, esperienze.

Ogni periodo di ferie deve essere comunque preventivamente comunicato entro 5 giorni lavorativi alla Società.

9. Penali

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Oltre a quanto sopra indicato, la Società ha la facoltà di applicare le seguenti penali in caso di violazione degli obblighi contrattuali di seguito indicati:

- penale per avvicendamento personale che compone il Gruppo di lavoro senza preventiva autorizzazione da parte della Società: il Fornitore incorrerà in una penale pari a € 1.000,00;
- penale per mancata sostituzione di una risorsa non gradita: per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione di una risorsa non gradita rispetto al termine previsto nel paragrafo 8 il Fornitore incorrerà in una penale pari a € 200,00;
- penale per mancata comunicazione di ferie: per ogni giorno di ferie di ciascun componente il Gruppo di lavoro non preventivamente comunicato entro il termine indicato al precedente paragrafo 8, il fornitore incorrerà in una penale pari a € 150,00.

10. Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati secondo le seguenti tempistiche:

- 25% dell'importo del contratto: decorsi 3 mesi dalla stipula;
- 25% dell'importo del contratto: decorsi 6 mesi dalla stipula;
- 25% dell'importo del contratto: decorsi 9 mesi dalla stipula;
- 25% dell'importo del contratto: alla conclusione della fase esecutiva del Contratto (decorsi 12 mesi dalla stipula).

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.

La fattura potrà essere emessa solo dopo aver ricevuto l'ordine di acquisto (ODA) SAP da parte della Direzione Procurement della Società.

In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (www.indicepa.gov.it) a Sport e salute S.p.A., da inserire obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato "Codice Destinatario", è il seguente: UFEEXY.

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento della fattura, oltre al "Codice Univoco Ufficio", il Fornitore dovrà obbligatoriamente indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni:

- Numero Ordine di Acquisto – ODA.
- Codice Identificativo Gara - CIG

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.L. 50/2017, Sport e salute S.p.A. rientra nell'ambito di applicazione dello split payment.

Pertanto, per tutte le operazioni effettuate nei confronti della Società, le relative fatture emesse:

- dovranno riportare l'annotazione "operazione soggetta alla scissione dei pagamenti" ovvero "split payment" - "art. 17-ter D.P.R. 633/72";
- dovranno esporre l'aliquota e l'ammontare dell'IVA dovuta in fattura, la quale non sarà corrisposta al saldo fattura, ma sarà versata direttamente dalla Società all'Erario.

Sport e salute S.p.A. si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

- che non siano trasmesse in modalità elettronica;
- per le quali si riscontri l'incompletezza e/o l'erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell'indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, mancata indicazione della scissione dei pagamenti ecc.);
- per le quali si riscontri l'incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell'ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all'ODA; ecc.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione delle prestazioni contrattuali; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, Sport e salute S.p.A. potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con Lettera raccomandata A/R o PEC.

11. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, la Società, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa comunicazione da inviare al Fornitore con Lettera raccomandata A.R. o PEC, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo si applicano le disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

12. Recesso e risoluzione

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 122 e 123 del Codice Appalti.